

COMUNE DI TURI
Città Metropolitana di Bari



Regolamento disciplinante i costi di riproduzione e i diritti di ricerca e visura nel diritto di accesso agli atti

(Approvato del deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'08-01-2019)

Entrata in vigore: 08-01-2019

INDICE

Art. 1 – Costi di riproduzione

Art. 2 – Costi di ricerca e visura

Art. 3 – Spese di spedizione

Art. 4– Spedizione a mezzo strumenti telematici o fax

Art. 5– Imposta di bollo e diritti di segreteria

Art. 6– Costi per l'accesso civico e generalizzato

Art. 7–Riscossione somme

Art. 8– Norma finale

ARTICOLO 1

Costi di riproduzione

L'estrazione di copie in formato cartaceo di atti e documenti è sottoposta a rimborso del costo di riproduzione nella misura di € 0,30 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato UNI A4 e nella misura di € 0,60 a facciata per riproduzioni fotostatiche formato UNI A3.

ARTICOLO 2

Costi di ricerca e visura

I diritti di ricerca e visura di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono pari a € 5,00 per ciascun documento non antecedente all'anno 2015 incluso ed € 12,00 per ciascun documento antecedente all'anno 2015.

ARTICOLO 3

Spese di spedizione

Qualora il richiedente non ritiri direttamente dall'Ufficio preposto il materiale richiesto, il costo della spedizione dei documenti è a totale carico del richiedente stesso.

La spedizione è di norma effettuata con raccomandata postale A.R. o altro mezzo idoneo, secondo le tariffe applicate dalle Poste italiane o altra società di spedizioni e consegna.

ARTICOLO 4

Spedizione a mezzo strumenti telematici o fax

Per la spedizione tramite posta elettronica certificata di documenti già archiviati in formato non modificabile, è dovuto il solo diritto di ricerca.

Qualora sia necessaria la scansione di documenti cartacei, i costi sono determinati in base all'art. 1 del presente Regolamento. Le medesime disposizioni si applicano nel caso in cui il rilascio di copia della documentazione avvenga mediante consegna di dispositivo ottico (CD-ROM) o supporto magnetico.

Nell'ipotesi di spedizione dei documenti a mezzo fax, sono dovuti i costi di riproduzione e ricerca di cui agli artt. 1 e 2 del presente Regolamento.

ARTICOLO 5

Imposta di bollo e diritti di segreteria

Nel caso di richiesta di copie di documenti in bollo, al pagamento dell'imposta di bollo, nella misura vigente all'atto della richiesta, provvede direttamente il richiedente, fornendo all'ufficio competente al rilascio la marca da bollo.

Resta salvo il diverso regime fiscale previsto da speciali disposizioni di legge.

Sono fatti salvi i casi in cui si applicano i diritti di segreteria, ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 6

Costi per l'accesso civico e generalizzato

Nei casi di accesso civico e generalizzato, il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo di riproduzione, fissato forfettariamente nella misura di € 0,20 a facciata.

ARTICOLO 7

Riscossione somme

Le somme relative ai precedenti commi devono essere corrisposte all'Ufficio Economato, che rilascia una ricevuta recante la causale: "*rimborso accesso*"; per aver diritto al rilascio delle copie l'interessato dovrà esibire all'Ufficio preposto al rilascio, copia della predetta ricevuta di pagamento.

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario dispone in ordine alle modalità per l'incasso, la contabilizzazione ed il versamento delle somme riscosse dall'Economo del Comune.

ARTICOLO 8

Norma finale

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.